

# **STATUTO**

## **DELL' ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MANTOVANI**

### **I. GENERALITÀ**

#### **Articolo 1 – Nome**

Sotto il nome **Amici di Padre Mantovani** è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice civile svizzero (di seguito l'"**Associazione**").

#### **Articolo 2 – Sede**

L'Associazione ha la propria sede a Lugano.

#### **Articolo 3 – Scopo**

Lo scopo – non lucrativo – dell'Associazione è:

"raccogliere fondi attraverso padrinati e altre azioni che permettano, nello spirito del defunto Padre Orfeo Mantovani, di venire in aiuto a Centri ed Opere di assistenza sociale e sanitaria, sviluppo, educazione e formazione in Paesi o aree ritenute bisognose di sostegno.

### **II. MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 4: Composizione**

L'Associazione comprende:

- a) i soci
- b) le madrine e i padrini
- c) i sostenitori

#### **Articolo 5 – Soci**

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di 18 anni compiuti, le persone giuridiche e gli enti morali che, sottoscrivendo la domanda di adesione, si impegnano ad adoperarsi personalmente per gli scopi dell'Associazione ed a versare la quota minima annua di rispettivamente CHF 100.-- per le persone fisiche e CHF 200.-- per le persone giuridiche e gli enti morali.

#### **Articolo 6 – Adesione**

La domanda di adesione per diventare soci deve essere presentata per iscritto (via elettronica compresa) alla Direzione che si pronuncia in ultima istanza.

## **Articolo 7 – Dimissioni**

Un socio può presentare le proprie dimissioni in ogni momento comunicandolo per iscritto (via elettronica compresa) alla Direzione.

I soci dimissionari restano tenuti, nei confronti dell'Associazione, al pagamento delle quote sociali arretrate, nonché della quota per l'anno in corso.

## **Articolo 8 – Esclusione**

Conformemente all'articolo 72 del Codice civile svizzero, la Direzione può decidere di escludere un socio dell'Associazione nei casi seguenti:

- a) mancato pagamento della quota annua.
- b) qualora, con il suo comportamento, egli abbia gravemente compromesso o avrebbe potuto gravemente compromettere l'immagine, le attività o i progetti dell'Associazione.

Prima di pronunciarsi, la Direzione chiederà al socio in questione, con lettera raccomandata, di giustificarsi o di regolarizzare la sua situazione entro 20 (venti) giorni.

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della decisione di esclusione da parte della Direzione, il socio in questione può chiedere di sottoporre la decisione di esclusione all'esame della prossima Assemblea sociale la quale si pronunzierà in ultima istanza.

## **Articolo 9 – Registro dei soci**

L'Associazione tiene un registro aggiornato dei suoi soci, nel rispetto delle prescrizioni della legge federale sulla protezione dei dati personali.

## **Articolo 10 – Madrine e padrini**

Sono madrine e padrini coloro i quali si obbligano a versare all'Associazione un minimo di CHF 80.-- all'anno.

## **Articolo 11 – Sostenitori**

Sono sostenitori tutti coloro che, liberamente, inviano somme di danaro o offrono altri aiuti all'Associazione.

## **Articolo 12 – Riunione di madrine, padrini e sostenitori**

Oltre al registro soci, l'Associazione tiene un registro degli indirizzi di madrine, padrini e sostenitori, nel rispetto delle prescrizioni della legge federale sulla protezione dei dati personali.

La Direzione ha facoltà quando lo ritenga opportuno, di convocare in riunione in *adunanza informativa* le madrine e i padrini, nonché i sostenitori, i quali tutti potranno esprimersi con voce consultiva.

### **III. ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 13 – Organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono :

- a)* l'Assemblea sociale
- b)* la Direzione
- c)* Ufficio di revisione

### **IV ASSEMBLEA SOCIALE**

#### **Articolo 14 – Principio**

L'Assemblea sociale è costituita da tutti i soci (secondo l'art. 5) dell'Associazione.

I soci si riuniscono in Assemblea sociale di regola una volta ogni 3 (tre) anni.

#### **Articolo 15 – Competenze**

L'Assemblea sociale ha le competenze inalienabili seguenti:

- a.* approva e modifica gli Statuti;
- b.* elegge la Direzione e l'Ufficio di Revisione;
- c.* approva i rendiconti morali e finanziari della Direzione e i rapporti dell'Ufficio di revisione sugli esercizi decorsi;
- d.* decide in ultima istanza circa l'esclusione dei membri;
- e.* decide lo scioglimento dell'Associazione.

Inoltre, l'Assemblea sociale può pronunciarsi su ogni oggetto che la Direzione desidererà sottoporle.

#### **Articolo 16 – Convocazione**

L'Assemblea sociale è convocata dalla Direzione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

Le convocazioni avvengono tramite lettera semplice o per posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci.

L'avviso di convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è stabilito dalla Direzione.

#### **Articolo 17 – Consenso ad una proposta**

Il consenso della maggioranza dei soci ad una proposta presentata in forma scritta (via elettronica compresa) è parificato ad una decisione dell'Assemblea sociale, quand'anche i soci non si siano

effettivamente riuniti. Il silenzio di un socio dopo il termine fissato esplicitamente nella proposta vale accettazione. Tuttavia, il socio silente potrà entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla deliberazione, manifestare la sua opposizione e in questo caso il suo voto verrà conteggiato in senso negativo.

### **Articolo 18 – Svolgimento dell'Assemblea sociale**

L'Assemblea sociale è presieduta dal presidente della Direzione, oppure, in sua assenza, da un altro membro della Direzione secondo le indicazioni di quest'ultima.

Ogni socio dell'Associazione può farsi rappresentare da un altro socio di sua scelta munito di una procura scritta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sociale sono trascritte in verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

Le funzioni del segretario di seduta sono svolte da un collaboratore della Direzione oppure, da un membro dell'Assemblea designato da quest'ultima.

### **Articolo 19 – Maggioranza e esercizio del diritto di voto**

Le risoluzioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Tuttavia, per l'articolo 15a), 15d) e 15e) è richiesta la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

## **V DIREZIONE**

### **Articolo 20 – Composizione**

La Direzione è composta da 5 (cinque) a 11 (undici) membri, che svolgono tutte le loro funzioni senza remunerazione, eletti dall'Assemblea per una durata di 3 anni. Le cariche sono rinnovabili.

La Direzione si organizza autonomamente; in particolare nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente e un amministratore.

La Direzione e in particolare il presidente, il vicepresidente e l'amministratore, obbligano e rappresentano l'Associazione.

### **Articolo 21 – Competenze**

La Direzione ha le seguenti competenze:

- a.* studia, stabilisce, e elabora i programmi di aiuto, nonché la loro copertura finanziaria (preventivi) e ne cura l'attuazione;

- b.* controlla, tramite i suoi delegati ad hoc (che possono essere scelti anche all'infuori del comitato) il corretto impiego delle erogazioni finanziarie concesse e la realizzazione dei progetti sostenuti;
- c.* designa i membri, oltre al presidente, al vicepresidente e all'amministratore, che firmano validamente per l'Associazione, stabilendo inoltre se la firma sarà collettiva o individuale;
- d.* delega i propri rappresentanti per le singole mansioni e assume eventuali collaboratori;
- e.* cura gli interessi dell'Associazione nei confronti dell'autorità pubblica e di altri enti;
- f.* decide su ogni altro oggetto che non sia espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea sociale. Inoltre essa è libera di sottoporre all'Assemblea sociale ogni decisione che riterrà opportuna;
- g.* svolge l'amministrazione corrente, gestisce il patrimonio dell'Associazione e allestisce i conti;
- h.* fissa la data delle assemblee e ne predispone l'ordine del giorno; prepara i rapporti per l'Assemblea sociale.

#### **Articolo 22 – Riunioni e delibere**

La Direzione si riunisce su convocazione del Presidente o di 1/3 dei membri di Direzione e in genere quando è necessario per la sua attività.

Ogni membro della direzione può sottoporre alla Direzione una proposta di decisione che sarà trasmessa agli altri membri in forma cartacea o elettronica. I membri valutano insieme la proposta e si esprimono in un tempo ragionevole.

Qualora la Direzione lo ritenga necessario, possono essere presentate proposte di decisioni in forma scritta (via elettronica compresa) da sottoporre ai membri. Il silenzio di un membro dopo il termine fissato esplicitamente nella proposta vale accettazione. Tuttavia, il membro silente potrà entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla decisione, manifestare la sua opposizione e in questo caso il suo voto verrà riconteggiato.

#### **Articolo 23 – Quorum, maggioranza e esercizio del diritto di voto**

Ogni membro della Direzione dispone di un voto.

Le deliberazioni della Direzione sono prese a maggioranza semplice di tutti i membri. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

I membri assenti possono entro un termine di 10 (dieci) giorni manifestare il loro dissenso alle decisioni.

## **VI UFFICIO DI REVISIONE**

### **Articolo 24 – Composizione**

L'Associazione si dota di un Ufficio di revisione.

L'Ufficio di revisione è composto di due membri, nominati dall'Assemblea sociale. Uno dei membri deve possedere idonee qualifiche nel campo della contabilità e del controllo.

I membri dell'Ufficio di revisione restano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili.

### **Articolo 25 – Compiti**

L'Ufficio di revisione provvede annualmente alla revisione dei conti di gestione esercitando una verifica approfondita e potendo accedere a tutti i documenti, con stesura di un rapporto annuale quand'anche i rendiconti all'Assemblea sociale vengano presentati soltanto ogni 3 (tre) anni.

## **VII CONTI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 26 – Patrimonio**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote annue dei soci;
- b) dai contributi di madrine e padrini;
- c) da ogni altra elargizione che le perviene

I fondi raccolti, dedotte le spese ordinarie di amministrazione, andranno versati totalmente ai Centri ed alle iniziative sostenute secondo criteri che ne assicurino il migliore impiego giusta lo scopo non lucrativo dell'Associazione.

### **Articolo 27 – Esercizio contabile**

È tenuta una contabilità regolare delle operazioni dell'Associazione.

L'esercizio contabile dell'Associazione inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.

## **VIII SCIoglimento**

### **Articolo 28 – Cessazione dell'attività**

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale sarà destinato agli enti ed iniziative di cui all'articolo 3.

Qualora tale attribuzione si dimostrasse impossibile, il patrimonio sarà destinato, a giudizio dell'Assemblea sociale, ad opere di sviluppo sociale.

## **IX      DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le relative norme del Codice civile svizzero sull'Associazione.

Il presente statuto è approvato dall'Assemblea sociale che si è svolta il 6 dicembre 2017 e sostituisce l'ultima versione del 30 settembre 1994.